

L'Assemblea Sindacale del Liceo Scientifico "Elio Vittorini" di Milano si è riunita il giorno 17 aprile 2015 per esaminare il DDL 2994.

L'Assemblea rileva che il DDL è quasi interamente dedicato alla distribuzione di poteri decisionali e di responsabilità, all'organizzazione della scuola e ai criteri per l'assunzione del personale docente, ma non menziona quasi mai i genitori, il personale a.t.a. e dice ben poco riguardo a studenti e didattica, a eccezione dell'alternanza scuola-lavoro. Sembra quindi più un provvedimento sulla Pubblica Amministrazione che non un DDL sulla scuola.

Nel dettaglio, pur apprezzando alcuni aspetti del DDL (l'aggiornamento dei docenti, l'aver scorporato la premialità rispetto agli scatti stipendiali, la possibilità di realizzare un curriculum autonomo), emergono pesanti criticità nei seguenti aspetti.

- 1) L'eccesso di potere conferito al dirigente scolastico non pare sufficientemente bilanciato rispetto agli organi collegiali, i cui interventi sembrano ridotti a mere funzioni consultive; in questo modo il ruolo collaborativo e la partecipazione dei docenti alla progettazione dell'offerta formativa sono del tutto sviliti. La stessa scelta dei docenti dagli albi territoriali se effettuata esclusivamente dal dirigente potrebbe essere viziata da arbitrarietà e personalismi, giacché il DDL non presenta né evidenti correttivi né specifici criteri valutativi cui il dirigente dovrebbe ispirarsi; se d'altronde l'assenza di tali criteri fosse un modo per consentire alle istituzioni scolastiche di esercitare pienamente la propria autonomia, sarebbe comunque preferibile che le scelte dal dirigente fossero vincolate da pareri non solo consultivi espressi dagli organi collegiali.
- 2) L'alternanza scuola-lavoro, che è senz'altro uno strumento significativo per gli istituti tecnici e professionali, potrebbe essere un'opportunità di crescita anche al liceo, ma solo a condizione che il monte ore sia almeno dimezzato rispetto alle 200 previste dal DDL e che lo studente abbia la facoltà di scegliere se aderire o meno ai percorsi di alternanza scuola-lavoro offerti dalla scuola; così l'obbligo di attivazione dei percorsi sarebbe comunque in capo all'istituzione scolastica, ma lo studente avrebbe la possibilità anche di non aderire.
- 3) La scelta di non assumere i docenti collocati in una graduatoria di merito del concorso ordinario 2012 risulta in palese contraddizione con la volontà di procedere dal 2016 alle assunzioni solo per mezzo di concorsi ordinari a cadenza triennale; la graduatoria del concorso 2012 non è infatti ancora scaduta, non essendo stato bandito alcun nuovo concorso e non essendo ancor trascorsi i tre anni di validità. Particolarmente grave è poi l'interpretazione che il DDL dà della sentenza della Corte Europea, dato che finirebbe per escludere senza alcuna motivazione meritocratica i precari non presenti in GAE con più di 36 mesi di servizio, anche non continuativi, su posto vacante.
- 4) Infine il numero delle deleghe presenti nell'art. 21 è eccessivo, anche perché si tratta di argomenti talvolta più vasti di quelli trattati nel DDL e perché le singole deleghe non mostrano specifici vincoli di mandato.